

Se questa diminuzione non è stata correttamente prevista e fattorizzata al momento della fissazione della parte B della tariffa, essa dà luogo alla formazione di un gettito nella parte B della tariffa superiore a quello necessario per la copertura dei contributi derivanti dalla somma algebrica degli addendi C_a e C_b , come definiti nel comma 6.11. Il maggiore gettito, secondo il disposto del comma 6.14, viene ripartito tra i produttori termoelettrici in funzione delle rispettive quote della produzione termoelettrica media del triennio precedente. Il contributo medio unitario percepito da un'impresa produttrice-distributrice con produzione termoelettrica risulta pertanto superiore a C_t . D'altro lato, essendo fissato il valore della componente A3 della parte A della tariffa, l'aumento della quota della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate dà luogo ad un deficit del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Per illustrare in dettaglio l'origine della distorsione sia innanzitutto:

- PB l'aliquota media della parte B della tariffa;
- Q_r l'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate;
- Q_t e Q_i la produzione rispettivamente termoelettrica e idroelettrica nel bimestre;
- Q_t^0 e Q_i^0 la produzione media dello stesso bimestre dei tre anni precedenti, rispettivamente termoelettrica e idroelettrica

Si ipotizzi in secondo luogo, per semplicità, che:

- la struttura della domanda non vari nel bimestre rispetto a quella prevista ai fini della determinazione delle aliquote della parte B della tariffa per ciascuna tipologia di utenza;
- non esistano importazioni di energia elettrica, né nel bimestre considerato, né nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
- nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti non si sia prodotta energia da fonti rinnovabili o assimilate;
- che la produzione termoelettrica ed idroelettrica/geotermoelettrica dell'impresa non sia variata nel bimestre rispetto ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, per cui l'aumento della domanda sia coperto da nuova energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate.

Il gettito da parte B della tariffa è pari a $PB \cdot (Q_t + Q_i + Q_r) \cdot (1 - \text{perdite})$, dove PB, in sede di aggiornamento bimestrale, è fissato pari a $C_t \cdot Q_t^0 / [(Q_t^0 + Q_i^0) \cdot (1 - \text{perdite})]$, e $(Q_t + Q_i + Q_r) \cdot (1 - \text{perdite})$ corrisponde all'energia elettrica erogata all'utenza che, a meno degli esoneri, è pari all'energia assoggettata alla parte B della tariffa. Assumendo $Q_t = Q_t^0$ e $Q_i = Q_i^0$, la differenza tra il gettito della parte B della tariffa e la somma dei contributi derivanti dagli addendi C_a e C_b risulta quindi pari a $C_t \cdot Q_t^0 \cdot Q_r / [(Q_t^0 + Q_i^0)]$. Nel regime vigente tale differenza viene trasferita alle imprese produttrici-distributrici, secondo quanto disposto dal comma 6.14.

La normativa vigente può pertanto comportare una eccedenza di gettito sul conto costi energia rispetto ai contributi riconosciuti e finanziati da detto conto, a beneficio delle imprese produttrici-distributrici, con contemporanea crescita di contributi finanziati dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate, con necessità di adeguamenti tariffari.

Per ovviare a questa situazione si provvede a:

- includere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o assimilate tra quella considerata, ai fini della determinazione dei contributi ai costi di energia, equiparandola a tal fine alla produzione termoelettrica;
- porre a carico del conto costi energia una quota del contributo spettante all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, pari al contributo riconosciuto alla produzione termoelettrica, lasciando a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate l'eventuale ulteriore quota.

Il trasferimento di una quota dei contributi spettanti all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate al conto costi energia determina variazioni nelle aliquote delle corrispondenti componenti tariffarie: la componente A3 e la parte B della tariffa. Le variazioni sono di ammontare uguale e di segno opposto, comportando un aumento dell'aliquota della parte B della tariffa a fronte della quale la componente A3 viene ridotta di pari ammontare. Da tale variazione delle aliquote non è interessata l'energia elettrica di cui al comma 2.4, a cui si applica la componente A3bis che rimane invariata.

Si deve peraltro precisare che la modificazione della deliberazione n. 70/97 non comporta variazioni per i prezzi di cessione o per i contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate previsti dal provvedimento CIP n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 parte prima, del 10 agosto 1994.

I prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica, previsti dalla deliberazione n. 108/97 vengono modificati nella misura in cui sono riferiti al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa (prezzi di cessione in ore vuote a partire dall'1 gennaio 1999).

Il risultato netto sulla tariffa risulta pertanto nullo per tutte le categorie di utenza, ad eccezione dell'effetto dovuto dall'aumento dei prezzi di cessione di energia elettrica in ore vuote, a partire dall'1 gennaio 1999.

Infine, anche allo scopo di ridurre l'incertezza per le imprese produttrici-distributrici relativamente ai contributi ai costi di energia a queste riconosciuti, viene soppresso il comma 6.14, come descritto nella successiva sezione 1.2 di questa relazione tecnica.

1.2 Differenze tra gettito della parte B della tariffa e contributi ai costi di energia di cui al comma 6.11 (soppressione del comma 6.14 della deliberazione n. 70/97).

Il comma 6.14 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2 della deliberazione dell'Autorità n. 106/97, dispone che le eventuali differenze tra il gettito della parte B della tariffa relativo all'energia elettrica fornita all'utenza finale dalle imprese distributrici nel periodo dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo ed i contributi alle imprese produttrici-distributrici relativi all'energia elettrica prodotta o importata nello stesso periodo, siano portati in aumento o diminuzione di tali contributi, proporzionalmente per ciascuna impresa ai contributi definiti dall'addendo Ca del comma 6.11.

Le differenze a cui il comma 6.14 fa riferimento possono trarre origine da:

- variazioni nella composizione dei consumi per classe di utenza, tra quanto considerato nella fissazione delle aliquote della parte B della tariffa e quanto effettivamente registrato nel bimestre;
- variazione nel rapporto tra energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia ed energia elettrica assoggettata alla parte B della tariffa.

Attualmente, tali variazioni possono anche derivare da cambiamenti nella quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate. Le variazioni possono inoltre emergere tra un bimestre e quello successivo, qualora, non verificandosi le condizioni previste dal comma 7.1 (variazione maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto del combustibile), non si proceda all'aggiornamento della parte B della tariffa.

Il comma 6.14, prevedendo l'assorbimento di tale differenza tramite l'aumento o la diminuzione dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici, assicura che il conto costi energia sia in equilibrio. La deliberazione n. 70/97 prevedeva che l'equilibrio fosse assicurato in ogni bimestre. L'art. 2 della deliberazione n. 106/97, modificando il comma 6.14 della deliberazione n. 70/97, ha previsto l'equilibrio solo su un periodo di sei bimestri, dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. D'altro canto, l'operare sui contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici per riassorbire le differenze comporta una incertezza sull'effettivo ammontare di tali contributi.

Viene pertanto soppresso il comma 6.14 della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97. Il periodico aggiornamento della parte B della tariffa assicurerà che, anche in assenza di un equilibrio automatico del conto costi energia, gli eventuali sbilanci di tale conto si mantengano su livelli contenuti. Eventuali eccedenze o deficit del conto in ciascun periodo verranno riportati al periodo successivo e tenuti in considerazione da parte dell'Autorità in sede di aggiornamento bimestrale della parte B della tariffa.

1.3 Determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° per impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni (modificazione del comma 6.13 della deliberazione n. 70/97)

Il meccanismo di riconoscimento dei contributi ai costi di energia previsto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 si basa, per una parte significativa, sui livelli di produzione nei tre anni precedenti. In particolare, il meccanismo prevede uno stimolo alla sostituzione, rispetto al passato, di produzione termoelettrica o di importazioni con produzione idroelettrica/geotermoelettrica.

In questo contesto, l'entrata in servizio di un nuovo impianto, costituendo un momento di discontinuità nell'assetto produttivo dell'impresa, deve essere considerato specificatamente. A ciò provvede il comma 6.13, disponendo che: "per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni, i parametri Q_t° e Q_i° si riferiscono alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Q_t° e Q_i° vengono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda, corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto". Lo stesso comma, più avanti, specifica che "le modalità di determinazione

dei parametri Q_t° e Q_i° previste dal presente comma si applicano anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento."

La norma è intesa ad evitare penalizzazioni o benefici ingiustificati connessi con l'entrata in funzione di nuovi impianti per i quali la decisione di investimento è stata presa nel contesto del regime vigente in precedenza (basato sul contributo onere termico).

L'aspetto essenziale nel considerare il trattamento degli impianti nuovi o ammodernati è rappresentato dalla posizione della nuova energia elettrica da questi prodotta rispetto all'energia elettrica già prodotta dall'impresa con altri impianti. In generale, se l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto sostituisce quella precedentemente prodotta da altri impianti dello stesso tipo (termoelettrici o idroelettrici), i parametri Q_t° e Q_i° per l'impianto in questione dovrebbero essere fissati, per il primo anno, pari a zero. In caso diverso, il contributo riconosciuto alla produzione termoelettrica risulterebbe più alto, non corrispondendo peraltro a un maggiore livello produttivo. Quando invece l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto costituisce energia elettrica aggiuntiva rispetto a quella già prodotta da altri impianti dell'impresa, i parametri Q_t° e Q_i° dovrebbero riflettere l'aumento di produzione da impianti dello stesso tipo.

Nell'applicazione, il disposto del comma 6.13 si è dimostrato carente nel prevedere che, per impianti entrati in funzione da più di un anno e meno di tre anni, i parametri Q_t° e Q_i° vengano fissati con riferimento alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto.

Infatti, per la determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° per impianti entrati in funzione da più di un anno ma da meno di tre anni, il riferimento unicamente alla media delle quantità prodotte nei corrispondenti bimestri degli anni di esercizio dell'impianto potrebbe portare all'erogazione di contributi non giustificati sulla base dei costi sostenuti dall'impresa.

Si consideri ad esempio il caso di un'impresa per la quale la produzione di energia elettrica da un nuovo impianto termoelettrico (impianto B) sostituisca la produzione da un altro impianto termoelettrico (impianto A) che cessa di produrre. Si assuma che la produzione dell'impresa si mantenga ad un livello costante pari a Q (per ciascun bimestre). Nel primo anno di esercizio dell'impianto B, l'Autorità fissa il parametro Q_t° per tale impianto pari a zero (essendo la produzione dell'impianto totalmente sostitutiva di energia elettrica prodotta da impianti dello stesso tipo). Il parametro Q_t° per l'impresa nel suo complesso sarà quindi pari Q per ciascun bimestre, cioè alla produzione media dell'impianto A nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti. L'anno successivo, secondo l'attuale disposto del comma 6.13, il parametro Q_t° per l'impresa risulterà dalla somma dei corrispondenti parametri per il nuovo impianto e per l'altra produzione di energia elettrica dell'impresa. Per l'impianto B, essendo l'impianto in funzione da un anno, il comma 6.13 prevede che per la determinazione del parametro Q_t° si consideri la produzione nel bimestre dell'anno precedente, assunta pari a Q . Per la restante produzione dell'impresa, costituita dall'energia elettrica prodotta dall'impianto A, il parametro Q_t° risulta pari a $2Q/3$ (media della produzione nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, considerando che l'impianto A non ha prodotto nell'ultimo anno). Il parametro Q_t° risulta pertan-

to pari a $5Q/3$, maggiore della produzione effettiva dell'impresa, che si assume costante e pari a Q . Con un ragionamento analogo, il parametro Q_t^o complessivo per l'impresa, per il secondo anno di funzionamento dell'impianto B, risulta pari a $4Q/3$; anche in questo caso superiore alla produzione effettiva.

Per ovviare a queste distorsioni, per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno o da meno di tre anni, la deliberazione dell'Autorità stabilisce che il parametro Q_t^o venga calcolato come media della produzione nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando, per i bimestri antecedenti all'entrata in funzione dell'impianto, il valore di Q_t^o fissato dall'Autorità per il corrispondente bimestre del primo anno di funzionamento dell'impianto.

2. Presupposti per l'aggiornamento della tariffa elettrica per il quarto bimestre (luglio – agosto) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

2.1 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

A seguito delle variazioni rilevate nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali, a decorrere dall'1 luglio 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita dell'1,94% rispetto ai valori in vigore per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1998.

Per il quarto bimestre (luglio – agosto) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è diminuito del 3,94% rispetto al bimestre precedente, passando da 20,996 a 20,169 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre febbraio 1998 – maggio 1998 rispetto al quadrimestre dicembre 1997 – marzo 1998:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,768 a 14,771 L/Mcal (+0,02%). Un modesto calo delle quotazioni in dollari è stato più che compensato da un lieve deprezzamento della lira;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 21,104 a 20,208 L/Mcal (-4,25%). La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 25,271 a 24,021 L/Mcal (-4,95%). Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (C_t) si riduce a 46,187 L/kWh, contro le 48,081 L/kWh del terzo bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 luglio 1998.

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 38,62 L/kWh a 37,87 L/kWh può essere scomposta nelle due sue componenti:

- un aumento da 38,62 L/kWh a 39,42 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il terzo ed il quarto bimestre del 1998 della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo;
- una diminuzione, da 39,42 L/kWh a 37,87 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct.

La diminuzione del 3,94% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici, si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998 — energia prodotta da impianti termoelettrici ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel terzo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8198, contro lo 0,8032 del bimestre precedente.

2.2 Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto per l'onere termico.

3. Aggiornamento delle aliquote tariffarie

Il provvedimento, nel suo complesso, comporta la modifica delle aliquote delle componenti A1 e A3 inglobate nella parte A della tariffa e della parte B della tariffa. In particolare:

- la componente A1 aumenta secondo quanto previsto dal comma 8.3 in presenza di una diminuzione della parte B della tariffa determinata da un calo maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili;
- la componente A3 diminuisce a seguito del trasferimento dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate;
- la parte B della tariffa subisce due variazioni, di segno opposto: una diminuzione, a seguito del calo maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili; ed un aumento a seguito del trasferimento al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

L'ammontare delle variazioni nelle aliquote delle diverse componenti di tariffa è stato determinato nel seguente modo:

- le aliquote della parte B della tariffa sono state inizialmente ridotte dell'1,94% a seguito del calo del prezzo del paniere di combustibili sui mercati internazionali e del contestuale aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia, come illustrato nella sezione 2.1;
- per ciascuna classe di utenza la componente A1 è stata aumentata di un ammontare corrispondente alla riduzione della parte B della tariffa di cui al precedente punto;
- la parte B è stata ulteriormente modificata, per il trasferimento al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Ciò comporta un aumento medio della parte B della tariffa pari a 7,11 L/kWh. Tale valore corrisponde ad una quota parte dell'aliquota media trasferita dal sovrapprezzo termico ordinario alla componente A3 in occasione dell'inglobamento in tariffa effettuato con la deliberazione n. 70/97, pari a 8,99 L/kWh, ove il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto tra il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici in vigore dall'1 luglio 1998, pari a 46,187 L/kWh, e il contributo unitario previsto a fronte del costo evitato di combustibile, pari a 58,4 L/kWh. Per ciascuna classe di utenza, l'aumento dell'aliquota della parte B della tariffa è proporzionale alla parte dell'aliquota della componente A3 a copertura del costo evitato di combustibile. Tale quota può essere ottenuta, per ogni classe di utenza, sottraendo l'aliquota della componente A3bis dall'aliquota della componente A3;
- per ciascuna classe di utenza la componente A3 è stata diminuita per un ammontare pari all'aumento della parte B della tariffa di cui al precedente punto.

A decorrere dall'1 luglio 1998, le aliquote medie delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa subiscono le seguenti variazioni rispetto ai valori in vigore per il bimestre maggio-giugno 1998:

- componente A1: +0,75 L/kWh;
- componente A3: -7,11 L/kWh;
- parte B: +6,36 L/kWh (-0,75 L/kWh + 7,11 L/kWh).

In particolare, l'aliquota media della parte B della tariffa passa da 38,62 L/kWh a 44,98 L/kWh.

- La Tabella 1 illustra in dettaglio i riflessi tariffari del trasferimento della competenza su una quota dei contributi all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia. La Tabella 2 raffronta le aliquote di tariffa in vigore dall'1 luglio 1998 con quelle vigenti per il bimestre maggio – giugno 1998.

Tabella 1 — Riflessi tariffari del trasferimento della competenza di parte dei contributi all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia

	A3 prima della deliberazione 74/98	Parte accorpata nella parte B della tariffa	A3 deliberazione 74/98
BASSA TENSIONE			
1) Domestici			
1a) Fino a 3kW fino a 150 kWh mensile	13,0	4,7	8,3
1b) Altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso a sopra	20,3	10,5	9,8
2) Agricoli	17,3	8,1	9,2
3) Altri forniture	18,3	8,9	9,4
MEDIA TENSIONE			
Aliquota generale	14,1	6,0	8,1
ALTA TENSIONE			
Aliquota generale	12,1	5,8	6,3
Alluminio	3,6	1,0	2,6
FS (eccesso)	3,0	0,6	2,4

Tabella 2 – Aliquote in vigore dal 1 luglio 1998 rispetto a quelle in vigore nel 3° bimestre maggio-giugno 1998

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	3° bimestre Maggio-Giugno 1998			4° bimestre Luglio-agosto 1998		
	Comp.ti inglobate nella parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella parte A	Parte B	Totale
BASSA TENSIONE						
1) Fornitura per usi domestici						
a) fino a 3kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	24,3	15,8	40,1	20,2	19,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	48,7	67,7	116,4	76,9	39,5	116,4
2) Forniture per usi agricoli	38,6	46,1	84,7	53,3	31,3	84,7
3) Altri usi	41,3	49,4	90,7	57,3	33,4	90,7
MEDIA TENSIONE						
4) Tutti gli usi	30,7	33,5	64,2	38,8	25,4	64,2
ALTA TENSIONE						
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	27,7	32,0	59,7	37,2	22,5	59,7
6) Alluminio primario	8,0	5,2	13,2	6,1	7,1	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,6	3,1	8,7	3,6	5,1	8,7

Relazione tecnica alla delibera 24 giugno 1998, n. 75

PRESUPPOSTI PER L'ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE LUGLIO – AGOSTO 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Al bimestre luglio – agosto 1998 si applica l'adeguamento periodico bimestrale delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti per mezzo di reti urbane (per usi civili), come modificato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98.

L'adeguamento periodico è disciplinato dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997, e dalla deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 (di seguito: deliberazione n. 41/98). In base al soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del gasolio nel semestre precedente alla data di aggiornamento differisca di almeno 11 L/kg, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è pari alla media del semestre precedente all'ultima variazione registrata.

Come indicatore del prezzo del gasolio, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 41/98, si considera quello che ha registrato la variazione più favorevole all'utente, tra i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Laverà;
- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: MICA).

Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc per ogni L/kg di variazione del prezzo del gasolio, considerando l'indicatore con la variazione più favorevole all'utente.

2. Ai fini dell'adeguamento previsto per l'1 luglio 1998, sono stati verificati i seguenti valori medi dei suddetti indicatori, espressi in L/kg:

INDICATORE	Prezzo di riferimento	Media semestrale 24 dicembre 1997 23 giugno 1998	Differenza
CIF Med	263,07	232,89	- 30,18
MICA	503,60	479,17	- 24,43

Risulta che entrambi gli indicatori comportano una variazione superiore, in valore assoluto, alla franchigia di 11 L/kg. Essendo la variazione del prezzo del gasolio CIF Med la più favorevole all'utente, dovrà essere applicata una diminuzione delle tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano, esclusa la tariffa T1, pari a 16,9 L per metro cubo standard (mc st) di gas con potere calorifico superiore (PCS) pari a 9200 kcal/mc, corrispondenti a 1,83 L/kcal e 1,58 L/kWh.

La diminuzione è una conseguenza della situazione di prezzi cedenti sui mercati petroliferi, che si è registrata nel corso degli ultimi mesi. Nel caso del prezzo del gasolio CIF Med la diminuzione di 30,18 L/kg (-11,5%) risulta quasi interamente attribuibile alla variazione in diminuzione del prezzo espresso in US\$ (da 149,46 a 130,83 US\$ per tonnellata metrica, pari a -12,5%), mentre il tasso di cambio US\$/L è invece lievemente aumentato (+0,8%).

3. Il meccanismo di adeguamento periodico delle tariffe del gas tende ad attenuarne la diminuzione, in quanto è basato su medie semestrali. Nel caso dell'indicatore CIF Med del prezzo del gasolio la media semestrale rilevata è sensibilmente superiore a quella degli ultimi due mesi; lo stesso accade nel caso del gasolio MICA. Qualora l'attuale situazione dei mercati sia petroliferi che valutari permanesse, si presenterebbero le condizioni per un'ulteriore riduzione delle tariffe in occasione del prossimo adeguamento periodico previsto per l'1 settembre 1998.

Relazione tecnica alla delibera 10 luglio 1998, n. 79

RELAZIONE TECNICA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER LA INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO CIP 14 NOVEMBRE 1990, N. 34

1. Quadro giuridico di riferimento

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) 14 novembre 1990, n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.270 del 19 novembre 1990 (di seguito provvedimento CIP n.34/90) ha affidato al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate (di seguito Comitato tecnico) istituito con il provvedimento CIP 12 luglio 1989, n.15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989, (di seguito provvedimento CIP n.15/89) il compito di operare un esame istruttorio al fine di fissare, *"con provvedimento del Ministro dell'industria"...."per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonché per gli impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'Enel e i contributi alle imprese produttrici-distributrici"*. Al Comitato tecnico era anche attribuito il compito di fissare la durata di erogazione del contributo.

I criteri di determinazione dei prezzi e dei contributi dovevano essere fissati dal CIP e in seguito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n.6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) ha stabilito i prezzi e i contributi, in misura forfetaria per tutte le tipologie di impianti di cui il provvedimento CIP n.34/90 prevedeva l'accertamento dei costi, nulla stabilendo tuttavia per gli impianti di teleriscaldamento.

Il titolo VII, lettera B) Norme transitorie, punto 1 del medesimo provvedimento CIP n. 6/92 stabilisce che si *"mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90"* e fa *"salva la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti"*

2. Situazione attuale

Gli impianti che alla data del 31 dicembre 1995, vale a dire al termine di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90, hanno esercitato la suddetta opzione e sono oggi ancora in attesa dell'accertamento dei costi, ricevono un contributo pari a 45 lire per kWh prodotto in ore piene (in conformità alla tabella C allegata al provvedimento CIP n. 34/90). Tale importo rappresenta il *contributo erogato, con riserva di conguaglio fino all'emanazione del provvedimento formale*, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE), sulla base di quanto dispone il titolo I, lettera B), punto 2 dello stesso provvedimento CIP n. 34/90.

Dai dati trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) dalla CCSE con nota in data 24 aprile 1998 (prot. n.148), risulta che i seguenti 16 impianti, appartenenti a 8 imprese produttrici-distributrici:

- Impianto Diesel Nord A. S. M. BRESCIA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Kniepass A. S. M. BRUNICO impianto idroelettrico
- Impianto Ospedale A. S. M. BRUNICO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Pedagna A. M. I. IMOLA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto v.le Manzoni A. S. M. ROVERETO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Stedileri A. S. M. ROVERETO (50%) impianto idroelettrico
A.G.S.M. VERONA (50%)
- Impianto Forte Procolo A.G.S.M. VERONA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Golosine A.G.S.M. VERONA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Banchette A.G.S.M. VERONA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Centro Città A.G.S.M. VERONA cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Le Vallette A.E.M. TORINO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Mirafiori Nord
A.E.M. TORINO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto compl. Sportivo
A.E.M. TORINO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto compl.Scolastico
A.E.M. TORINO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto via Vici A.S.P.M OSIMO cogenerazione con teleriscaldamento
- Impianto Tor di Valle A.C.E.A. ROMA cogenerazione con teleriscaldamento

si trovano ad essere oggetto dell'opzione soprarichiamata e in attesa dell'accertamento dei costi. Tali impianti avrebbero percepito complessivamente, dall' 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1996, un importo di oltre 56 miliardi di lire.

In particolare si segnalano: 15 miliardi di lire percepiti, a titolo di acconto, dall'AEM di Torino con due impianti di teleriscaldamento; 11 miliardi di lire percepiti dall'A-SM di Brescia con un impianto di teleriscaldamento; 11 miliardi di lire percepiti dall'AGSM di Verona con 4 impianti di teleriscaldamento e 1 impianto idroelettrico; 6 miliardi di lire percepiti dall'ACEA di Roma con un impianto di teleriscaldamento.

3. Intervento proposto

In via cautelativa, in attesa di procedere ai singoli accertamenti, si ritiene opportuno evitare che tali impianti usufruiscano del contributo, per un tempo superiore a quello fissato per l'incentivazione sia dal provvedimento CIP n. 34/90 (5 anni), sia dal provvedimento CIP n. 6/92 (8 anni), e che si dia di conseguenza origine ad aspettative per eventuali proroghe.

Si propone pertanto che l'Autorità integri la disciplina prevista dal provvedimento CIP n. 34/90 applicando, per il contributo di cui al tipo di impianto n.4 della tabella C), la stessa durata di otto anni prevista dal provvedimento CIP n.6/92 per le componenti di cui al titolo II, punto 3 dello stesso provvedimento, ciò a motivo delle considerazioni seguenti:

- il provvedimento CIP n. 6/92 fissa una durata del contributo pari a otto anni di esercizio per tutti gli impianti, prima soggetti ad accertamento ai sensi del CIP n. 34/90, ad eccezione degli impianti di teleriscaldamento;

- gli impianti oggetto di questa relazione sono di norma caratterizzati da periodi di ammortamento superiori rispetto a quelli previsti per la generalità degli altri impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP n. 34/90;
- l'adozione di un criterio di uniformità del trattamento si traduce nella congruità di una durata dell'incentivazione pari a otto anni, anziché pari a cinque anni come stabilito negli altri casi dal provvedimento CIP n. 34/90;

Si fa inoltre notare che gli stessi impianti hanno nel loro insieme goduto del regime di incentivazione per oltre sette anni e pertanto il termine di otto anni di esercizio giungerebbe a scadenza entro il prossimo 31 dicembre 1998.

Relazione tecnica alla delibera 28 agosto 1998, n. 104

PRESUPPOSTI PER L'ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE SETTEMBRE – OTTOBRE 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Al bimestre settembre – ottobre 1998 si applica l'adeguamento periodico bimestrale delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti per mezzo di reti urbane (per usi civili), come modificato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98.

L'adeguamento periodico è disciplinato dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997, e dalla deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 (di seguito: deliberazione n. 41/98). In base al soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del gasolio nel semestre precedente, alla data di aggiornamento, differisca di almeno 11 L/kg, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è pari alla media del semestre precedente all'ultima variazione registrata.

Come indicatore del prezzo del gasolio, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 41/98, si considera quello che ha registrato la variazione più favorevole all'utente, tra i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera;
- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: MICA).

Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc per ogni L/kg di variazione del prezzo del gasolio, considerando l'indicatore con la variazione più favorevole all'utente.

2. Ai fini dell'adeguamento previsto per l'1 settembre 1998, sono stati verificati i seguenti valori medi dei suddetti indicatori, espressi in L/kg:

INDICATORE	Prezzo di riferimento	Media semestrale 24 febbraio 23 agosto 1998	Differenza
CIF Med	232,89	212,37	- 20,52
MICA	479,17	450,42	- 28,75

Risulta che entrambi gli indicatori comportano una variazione superiore, in valore assoluto, alla franchigia di 11 L/kg. Essendo la variazione del prezzo del gasolio rilevato dal MICA la più favorevole all'utente, dovrà essere applicata una diminuzione delle tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano, esclusa la tariffa T1, pari a 16,9 L per metro cubo (mc) di gas con potere calorifico superiore (PCS) pari a 9200 kcal/mc, corrispondenti a 1,83 L/kcal e 1,58 L/kWh.

La diminuzione è una conseguenza della persistente, ed accentuata, situazione di prezzi cedenti sui mercati petroliferi, che si è registrata nel corso degli ultimi mesi. Nel caso del prezzo del gasolio CIF Med la diminuzione di 20,52 L/kg (-8,8%) risulta quasi interamente attribuibile alla variazione in diminuzione del prezzo espresso in US\$ (da 130,83 a 119,59 US\$ per tonnellata metrica, pari a -8,6%), mentre è stato minimo il contributo del tasso di cambio US\$/L (-0,3%).

3. Il meccanismo di adeguamento periodico delle tariffe del gas tende ad attenuarne la diminuzione, in quanto è basato su medie semestrali. Nel caso dell'indicatore CIF Med del prezzo del gasolio la media semestrale rilevata è sensibilmente superiore a quella degli ultimi due mesi (circa 212 L/kg contro 190); lo stesso accade nel caso del gasolio MICA (450 L/kg contro 425). Qualora l'attuale situazione dei mercati sia petroliferi che valutari permanesse, sarebbe possibile un'ulteriore riduzione in occasione del prossimo adeguamento periodico previsto per l'1 novembre 1998.

Ai fini dell'adeguamento periodico previsto per il bimestre settembre - ottobre 1998, il ribasso dell'indicatore MICA risulta maggiore di quello del prezzo del gasolio CIF Med. Si tratta di un parziale recupero dei più accentuati incrementi registrati in periodi precedenti dal prezzo nazionale dal gasolio rispetto a quello internazionale. Il meccanismo di adeguamento periodico previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 41/98, prevedendo in via transitoria il ricorso all'indicatore più favorevole all'utente, consente di recuperare almeno in parte gli effetti sul prezzo del gas degli incrementi del prezzo del gasolio in Italia, come rilevato dall'indicatore MICA.